

**DISCIPLINARE TECNICO  
SERVIZIO DI SALVAMENTO**

**ART.1 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio deve essere conforme alla normativa in vigore, attivo per tutta la stagione balneare ed esplicito negli orari **08.00 – 20.00**, coprendo interamente anche la fascia oraria di apertura dello stabilimento (08.00-19.00). Gli addetti al salvamento, **nel numero minimo di n. 2 bagnini per turno (1° 08.00/14.00 – 2° 14.00/20.00)**, devono essere in possesso delle abilitazioni previste dalle norme in vigore nella stagione balneare **A tal uopo la ditta dovrà fornire copia di idonea documentazione a riguardo.**

**ART.2 - DOTAZIONE DELLA POSTAZIONE DEL SERVIZIO**

La concessionaria dovrà:

- dotarsi **dei materiali ed ausili previsti dalla normativa in vigore, in particolare:**

- un fischietto a tre camere indipendenti;
- una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO";
- pinne di salvataggio in robusto tecnopolimero;
- maschera in silicone;
- due salvagenti anulari con 25 metri di sagola galleggiante;
- un binocolo di buona manifattura, a ridotta aberrazione cromatica;
- il pattino di salvataggio;
- un rullo di salvataggio, fondamentale per il soccorritore durante l'eventuale operazione di recupero bagnante in difficoltà in situazione di intensa risacca;

- garantire la presenza di attrezzature, quali: **torretta di avvistamento**, (da approvvigionare, montare e smontare a cura della ditta) ubicata in prossimità della battigia e in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo.

**ART.3 - DOTAZIONE DI PRIMO SOCCORSO**

Presso lo stabilimento deve essere messo a disposizione un locale destinato a pronto soccorso. La concessionaria dovrà dotarsi dei materiali ed ausili previsti dalla normativa in vigore per assicurare il servizio. In particolare:

- 3 bombolette individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione;
- 1 cannula di respirazione bocca a bocca;
- 1 pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
- 1 cassetta di pronto soccorso contenente (secondo la normativa vigente) i seguenti medicinali:
  - analettico gocce; tranex o ugorol in fiale;
  - antistaminico orale o parenterale;
  - aspirina o piramidone o analgesico e antipiretico;
  - cortisone in fiale;
  - adrenalina in fiale;
  - nitroderinato;
  - alcol denaturato, acqua ossigenata;
  - tintura di iodio;
  - garze di vario tipo ; bende di vario tipo; cerotti;
  - laccio emostatico;
  - cotone emostatico;
  - ammoniac;
  - siringhe da 2,5 cc e da 10 cc;
  - forbici sterilizzate;
  - sfingomanometro;
  - fonendoscopio.

**ART.4 - DOTAZIONI INDIVIDUALI DEI BAGNINI ADDETTI AL SERVIZIO**

Ciascun bagnino dovrà disporre di dotazioni individuali previste dalla normativa in vigore, il cui approvvigionamento è a carico della concessionaria.

## **ART.5 - DOVERI DEI BAGNINI ADDETTI AL SERVIZIO**

Il bagnino di salvataggio è tenuto:

- a prestare il proprio servizio continuamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e comunque previa sostituzione con altro operatore abilitato, ovvero segnalazione con la prescritta bandiera, qualora la temporanea assenza determini interruzione del servizio di salvataggio, comunque non superiore ai trenta minuti nell'arco della giornata;
- a presidiare la torretta di avvistamento;
- a stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, indossando sempre la prescritta maglietta, riportante la scritta "SALVATAGGIO" e con le previste dotazioni individuali immediatamente disponibili presso la stessa postazione;
- a mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta;
- a segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
- a prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
- a chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine, secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
- a portare a conoscenza dei bagnanti i divieti per eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- a porre in essere ogni azione idonea a impedire il fenomeno del commercio ambulante sull'arenile di competenza.

PER LA DITTA

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO